



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Area Assistenza Commissioni*

## **Sentenza Corte Costituzionale: n.118 del 03/06/2013**

---

**Nota di sintesi a cura dell'Area Assistenza  
Commissioni**

## Sentenza Corte Costituzionale n. 118 del 3 giugno 2013

*Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013*

**Materia: sospensione dalla carica di consigliere regionale**

**Norme impugnate: L. r. Campania 11 ottobre 2011, n. 16, recante "Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale) e modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)"**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 118 del 2013, ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, c.1, lett. a), che dispongono, rispettivamente, che i consiglieri regionali condannati per il delitto di associazione di tipo mafioso, anche in via non definitiva, restino sospesi dalla carica fino alla sentenza definitiva, che il consigliere sospeso sia temporaneamente sostituito e che sia sospesa la corresponsione della relativa indennità.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

1) L'art. 1 della legge censurata dispone che i consiglieri regionali che abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis del codice penale restino sospesi dalla carica fino alla sentenza definitiva.

I successivi artt. 2 e 3 stabiliscono, rispettivamente, la sostituzione temporanea del consigliere sospeso e la sospensione della corresponsione della relativa indennità.

Secondo il ricorrente, la legge regionale impugnata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett.h), Cost., invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Per converso, la Regione resistente sostiene che la legge in esame ricadrebbe nell'ambito della competenza legislativa regionale concorrente in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali (art. 122, c.1, Cost.).

**La Corte Costituzionale chiarisce che la normativa censurata, volta a prevenire e a contrastare le infiltrazioni mafiose nel tessuto regionale, deve essere ascritta, alla luce del criterio di prevalenza, nella materia "ordine pubblico e sicurezza" di competenza esclusiva statale.**

La disciplina statale in materia è confluita nel d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ("Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190").

In particolare, l'art. 7, c.1, lettera a), del citato decreto legislativo stabilisce che non possono essere candidati alle elezioni regionali coloro che hanno riportato condanna definitiva per una serie di delitti, tra cui, anzitutto, quello di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.).

Correlativamente, il successivo art. 8 del d.lgs. n. 235 del 2012 prevede la sospensione di diritto del consigliere regionale che abbia riportato una condanna non definitiva per il medesimo reato.

Esso dispone, inoltre, che la sospensione cessi automaticamente di produrre effetti decorsi diciotto mesi, salvo che, entro tale periodo, intervenga una decisione, anche non definitiva, di rigetto dell'impugnazione in punto di responsabilità: nel qual caso, la sospensione cessa di produrre effetti

decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna provoca, invece, la decadenza di diritto dalla carica.

In conclusione, la normativa statale, in una prospettiva di contemperamento delle esigenze di tutela sottese all'istituto con la presunzione di non colpevolezza (art. 27, c. 2, Cost.), prevede dei termini massimi di durata della sospensione, non previsti invece dall'art. 1 della legge regionale, che è dunque illegittimo.

Strettamente consequenziali all'art. 1 sono le disposizioni previste all'art. 2 e 3, c.1, lett.a), della legge censurata, anch'esse invasive della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Rimane, invece, estranea alle censure del ricorrente la previsione contenuta all'art. 3, c.1, lett.b), che introduce una nuova disciplina dell'affidamento della supplenza, riferibile alla generalità delle ipotesi di sospensione del consigliere regionale ivi considerate, anche diverse da quella in esame.

➤ Riferimenti:

- L. r. Campania n. 16/2011;
- D.lgs. n. 235/2012.

**Nota di sintesi elaborata da: Eliana Romeo**